



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ordinanza n. 153 del 05/07/2023

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PREVISTE NELLE SERATE DEL 6, 7 E 8 LUGLIO 2023

3.3.2

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 113 del 14 giugno 2023 – “*Lunathica 2023 e Cinema sotto le Stelle organizzazione e disposizioni in merito*” e n. 121 del 21 giugno 2023 – “*Svolgimento manifestazioni denominate “Aria Fresca Sound” del 23 giugno 2023, “Notte Bianca” del 6 luglio 2023 e “Shopping & Consolle” dell’8 luglio 2023*”.

Visti i piani generali della sicurezza inerenti le citate iniziative, datati 30 giugno 2023 – Prot. 25294/23 e 4 luglio 2023 – Prot. 25638/23, redatti allo scopo da tecnico abilitato.

Considerato che per le manifestazioni di che trattasi si prevede un notevole afflusso di pubblico.

Atteso che, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si rileva la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento per il quale è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche.

Vista a tal proposito la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni.

Rilevato che la citata Circolare prevede – tra l'altro – la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediata vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone.

Considerato peraltro che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento delle manifestazioni già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine.

Ritenuto quindi che la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di

qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento delle manifestazioni di che trattasi nei giorni e negli orari in cui sono previsti i trattenimenti su aree pubbliche.

Considerato pertanto che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza e in prossimità delle quali sono previsti i trattenimenti pubblici che comporteranno particolare afflusso e assembramento di persone nelle serate di giovedì 6 e venerdì 7 luglio 2023 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e nella serata di sabato 8 luglio 2023 dalle ore 19:00 alle ore 1:00 del giorno successivo come segue:

- nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, Via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni);
- lungo tutto l'asse di Corso Martiri della Libertà e nelle vie trasversali (Via Remmert, Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via Trieste, Via Trento, tutte sino all'incrocio con Via Dante);
- nell'area di Via Rosmini, Via D'Oria, Via Mazzini e Via Trivero;
- nell'area della Piazza della Stazione.

Tenuto conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità e della preventiva comunicazione al Prefetto di Torino, ai sensi dell'art. 54, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che all'art. 54 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 9;
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., in particolare l'art. 7, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell'Interno ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il D. Lgs. n. 267/2000 in particolare l'art. 7 bis secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

1. Il divieto di introdurre, somministrare, vendere e consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, nelle serate di giovedì 6 e venerdì 7 luglio 2023 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e nella serata di sabato 8 luglio 2023 dalle ore 19:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, nelle seguenti aree:

- nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, Via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni);
- lungo tutto l'asse di Corso Martiri della Libertà e nelle vie trasversali (Via Remmert, Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via Trieste, Via Trento, tutte sino all'incrocio con Via Dante);
- nell'area di Via Rosmini, Via D'Oria, Via Mazzini e Via Trivero;
- nell'area della Piazza della Stazione.

2. Il divieto di cui al precedente punto 1. è esteso a chiunque in tutta l'area interessata dalle manifestazioni anche qualora già in proprio possesso dei contenitori in vetro ed in lattine.
3. La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione, agli esercizi di vicinato e ai venditori ambulanti, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano all'interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione suolo pubblico.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Torino;
- Questura di Torino;
- Tenenza dei Carabinieri di Cirié;
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Cirié.

La trasmissione del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio affinché ne curino la massima diffusione. Dei divieti qui espressi sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito ed all'Albo Pretorio del Comune di Cirié.

Il personale di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avvisa che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06/12/1971 n. 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199).

L'inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

il Sindaco
LOREDANA DEVIETTI GOGGIA / ArubaPEC
S.p.A.